



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina



Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000
P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 275 del 30/12/2025

Oggetto: PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO AGNELLO TRA COMUNE DI NASO E COMUNE DI SANTA MARINA SALINA-

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **11.05**, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone nella modalità:

in presenza; via web; in modalità mista;

| Componenti della Giunta Municipale | Carica | Presenti/Assenti |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Gaetano Nanì | Sindaco | Presente |
| Daniele Letizia | Vice Sindaco | Assente |
| Antonino Letizia | Assessore | Presente |
| Rosina Ferrarotto | Assessore | Assente |
| Sara Rifici | Assessore | Presente - Via Web |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Assegnati n° 5 | Presenti n° 3 | In carica n° 5 | Assenti n° 2 |
|----------------|---------------|----------------|--------------|

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela Caliò**.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina



Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000
P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale N. 333 del 23/12/2025

Proponente: Sindaco Gaetano Nani

Oggetto: PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO AGNELLO TRA COMUNE DI NASO E COMUNE DI SANTA MARINA SALINA-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 29 dicembre 2023, n. 143, con cui nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si è disposto di approvare l'utilizzo del dipendente del Comune di Naso, Sig. Agnello Francesco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e fino al 31/03/2024 prorogabile automaticamente fino al 31/12/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 27.12.2024 con la quale si è disposto di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Naso, Sig. Agnello Francesco per 3 ore settimanali all'interno dell'orario di servizio ex art. ex art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 e art. 1, comma 124 della Legge 145/2018 e per ulteriori 9 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii. - dal 01/01/2025 al 31.12.2025;

Vista la convenzione sottoscritta dalle parti ed assunta al prot. 14608 del 30.12.2024, nella quale si prevede all'art. 3: "La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025, salvo proroga";

Rilevato che l'utilizzo del predetto dipendente nel Comune di Santa Marina Salina è in scadenza al 31/12/2025;

Vista la delibera G.M. n 128 del 18/12/2025 con la quale il Comune di Santa Marina di Salina ha approvato la convenzione dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

Ravvisata la disponibilità di:

- prorogare, alle stesse condizioni, la convenzione già stipulata tra il Comune di Naso e il Comune di Santa Marina Salina;
- di approvare, per l'effetto, l'utilizzo del sig. Francesco Agnello, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Naso, Area Istruttori, ex cat. C, per n. 3 (tre) ore settimanali da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore, distribuite tra i due Enti a decorrere dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026 salvo proroga, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della Legge 145/2018;
- di utilizzare il predetto dipendente, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, per ulteriori 9 (nove) ore settimanali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i. a decorrere dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026, salvo proroga;
- di incaricare il Responsabile del settore Finanziario agli adempimenti conseguenti al presente atto ed alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Naso per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Visto l'articolo 23 del C.C.N.L. 16/11/2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

- 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Rilevato:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 23 del CCNL 16.1.2022 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito all'art. 14 del CCNL 2004, sostituito dall'art. 23 CCNL 16.11.2022;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. che espressamente prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. di controllo del Molise depositata in data 07.04.2017 (PAR. 109 del 17/03/2017), la quale afferma che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un Ente Locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

Tenuto conto che, come rilevato dalla superiore pronuncia, l'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. "scavalco condiviso", come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall'ente di provenienza titolare del rapporto stesso; Ritenuto che occorre prorogare la Convenzione già stipulata tra i due Enti, ai sensi dell'art. 23 CCNL Enti Locali 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della Legge 145/2018, per la disciplina dell'utilizzo del Sig. Francesco Agnello presso il Comune di Naso per 3 ore settimanali, entro l'orario di servizio settimanale di 36 ore prestato presso l'Ente datore di lavoro e per ulteriori 9 ore settimanali oltre le 36 ore, scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che la superiore convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'Ente da cui dipende ed in parte nell'Ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, disciplinando, altresì, l'apporto richiesto dall'Ente utilizzatore del Sig. Francesco Agnello anche extra moenia, per ulteriori nove ore lavorative ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e ss.mm.ii. (scavalco d'eccedenza); Ravvisata la necessità che questa Giunta Municipale proroghi la già stipulata convenzione, rivolta a regolare i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art. 23 CCNL del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124 della Legge 145/2018, disciplinando, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun Ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese le modalità di remunerazione delle prestazioni lavorative che saranno rese, dal dipendente del Comune di Naso Sig. Francesco Agnello;

Visto lo schema di Convenzione che si allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale (All. "A");

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della nota prot n 22636 del 19/12/2025 con la quale il Comune di Santa Marina di Salina ha inviato la delibera G.M n 128 del 19/12/2025 per l'utilizzo congiunto del dipendente sig. Francesco Agnello, con previsione di utilizzo per 3 ore settimanali all'interno dell'orario di servizio ex art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 e art. 1, comma 124 della Legge 145/2018 e per ulteriori 9 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii. — dal 01/01/2026 al 31.12.2026 salvo proroga.
3. Autorizzare, conseguentemente, l'utilizzo del predetto dipendente presso il Comune di Santa Marina Salina dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026 salvo proroga, secondo l'articolazione oraria concordata, come di seguito indicato:

- n. 3 ore settimanali, nell'ambito delle n. 36 ore di lavoro ordinario, in utilizzo condiviso ex art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022;
 - n. 9 ore settimanali, rese al di fuori delle predette n. 36 ore d'obbligo, in posizione di "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, L. 311/2004.
4. Di dare atto che il Dipendente potrà effettuare anche attività lavorativa da remoto nelle forme e nei modi previsti da apposito regolamento comunale o da disposizioni vigenti;
 5. Di dare atto che il Comune di Santa Marina Salina utilizzatore provvederà al pagamento diretto della retribuzione al dipendente interessato per n. 12 ore settimanali (n.3 ore quali scavalco condiviso, che dovranno essere detratte dalla retribuzione percepita nell'ente di appartenenza, e n.9 ore quali scavalco d'eccedenza) e del rimborso delle spese sostenute, nei limiti indicati nell'art. 57 (trattamento di trasferta) del predetto CCNL, se previsti e spettanti per legge;
 7. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Naso per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 8. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 co. 2 della L.R. 44/91 e s.m.i.

Il Proponente

Gaetano Nanì

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 333**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO AGNELLO TRA COMUNE DI NASO E COMUNE DI SANTA MARINA SALINA-**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Parere Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con separata ed unanime votazione di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Assessore Anziano
Antonino Letizia

Il Presidente
Gaetano Nani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2025 al 14/01/2026.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il ____/____/____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELA CALIO' in data 30/12/2025
GAETANO NANI' in data 30/12/2025
ANTONINO LETIZIA in data 30/12/2025